

Città di SEGRATE Provincia di Milano	GC / 164 / 2012	Data 20-12-2012
Oggetto: P.I.I. Cascina Boffalora – proroga durata		

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladodici addì 20 del mese di Dicembre alle ore 10:45, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

ALESSANDRINI ADRIANO (SINDACO)
GRIONI MARIO ETTORE (VICESINDACO)
PEDRONI GUIDO (ASSESSORE)
ZANOLI ANGELO (ASSESSORE)
TAGLIAFERRI FRANCO (ASSESSORE)
ORRICO FERDINANDO SALVATORE (ASSESSORE)
REBELLATO MARTINO GIUSEPPE (ASSESSORE)
RONCHI MARIA ASSUNTA (ASSESSORE)

ed assenti:

ARSENI LORENZO ANGELO (ASSESSORE)

Partecipa CARBONARA ROBERTO MARIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ALESSANDRINI ADRIANO – SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con atto in data 27 luglio 2005 - n. 21307/5618 di repertorio, a rogito Notaio Luigi Cecala, registrato a Milano, Agenzia delle Entrate "3", il giorno 1 agosto 2005 al n. 10606, è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa al Piano Integrato di Intervento denominato "Cascina Boffalora";

EVIDENZIATO che l'articolo 2.4 della suddetta convenzione prevedeva che la stessa avesse durata di anni 7, ovvero fino al giorno 27 luglio 2012;

EVIDENZIATO, altresì, che, a causa di molteplici accadimenti imprevisi e imprevedibili al tempo della stipula della convenzione, il Piano Integrato di Intervento "Cascina Boffalora" ha avuto attuazione solo per una minima parte;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta n. 107 del 19 luglio 2012, è stata concessa una proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2012 e che in data 27 luglio 2012, con atto n. 79196/19036 di repertorio, a rogito Notaio Ovidio De Napoli, registrato a Milano "3" il 2 agosto 2012 al n. 17935, Serie 1T, è stato sottoscritto il conseguente atto modificativo della sopra citata convenzione urbanistica datata 25 luglio 2005;

DATO ATTO, altresì, che la complessità della materia trattata nonché la presenza di innumerevoli problematiche sottese alla stessa non hanno permesso il completamento della procedura in itinere, relativa alla proposta di modificazione del P.I.I., presentata in data 23 dicembre 2011 - prot. 49413;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, necessario nonché opportuno accogliere la richiesta di una ulteriore proroga, presentata dalla Società "Vegagest Immobiliare SGR S.p.A."- Attuatrice del Piano, con nota in data 12 dicembre 2012, n. 46473 di protocollo;

VALUTATO che, diversamente da quanto indicato nella predetta nota, la proposta di variante al PII come sopra indicata, non è da considerarsi conforme al PGT, anche in assenza dei presupposti previsti per l'applicazione degli artt. 51, 52 e 14, comma 12, della Legge Regionale 12/2005, infatti il PII "Cascina Boffalora" non è un piano attuativo in fase di esecuzione essendo la sua efficacia limitata alle obbligazioni contenute nell'Accordo Transattivo stipulato in data 25 febbraio 2011 n.8/2011 atti priv.;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 5.13.b) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 12 luglio 2011, n. 106 ("i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale") nonché dell'art. 14.1.4 della L.R. n. 12/2005, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 13 marzo 2012, n. 4 ("I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti comuni ... poi la giunta comunale ... approva il piano attuativo");

PRECISATO, altresì, quanto segue:

- il limite legale massimo di attuazione dei P.I.I. ammonta a n. 10 anni (art. 93.1, L.R. n. 12/2005 e s.m.);

- non ricorrono gli estremi della variante urbanistica di P.I.I. (ai sensi dell'art. 14.12 della L.R. n. 12/2005, non si alterano le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, non si incide sul dimensionamento globale degli insediamenti e non si diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. allegato;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare la precedente deliberazione n. 107 del 19 luglio 2012;
 2. di autorizzare l'aggiornamento dell'articolo 2.4 della convenzione urbanistica, stipulata con atto in data 27 luglio 2005 n. 1307/5618 di repertorio a rogito Notaio Luigi Cecala, registrato a Milano, Agenzia delle Entrate 3, il giorno 1 agosto 2005 al n. 10606 e successive modificazioni, consentendo che la stessa abbia durata fino al 31 dicembre 2013, salva la presa di efficacia di provvedimento amministrativo che la dichiari espressamente decaduta;
 3. di dare, ai fini di cui al precedente punto 2., ampio mandato al Dirigente competente affinché sottoscriva tutti gli atti allo scopo utili e necessari;
 4. di dare atto che il progetto di modifica del P.I.I. "Cascina Boffalora", così come presentato, costituisce, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, variante al P.G.T.;
 5. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statuarie;
 6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio);
 7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del TUOEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.
-

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

f.to **IL PRESIDENTE**
ALESSANDRINI ADRIANO

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
CARBONARA ROBERTO MARIA

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____.

Segrate, lì _____

IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Utilizzati n. _____ facciate.

Segrate, lì _____

IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art 134 – 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Segrate, lì _____

f.to IL DIPENDENTE AUTORIZZATO